



**Circolare n. 199**

**6 febbraio 2022**

ALLE FAMIGLIE  
p.c. AI DOCENTI -AL PERSONALE ATA

**OGGETTO: Nuove modalità di riammissione alla luce del Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022**

A seguito delle nuove disposizioni e di ulteriori circolari e/o note interpretative, con l'intenzione di rendere immediatamente esecutive le norme, determinando senza indugio una semplificazione delle procedure per la scuola e per le famiglie, si rende noto quanto segue:

**A. VALIDITÀ CERTIFICAZIONI COVID-19**

- **BOOSTER:** La certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo, il che significa che non ha scadenza (DL n. 5 art. 1 c. 1 lett. a);
- **POSITIVITÀ:**
  - in caso di positività accertata dopo 14 giorni dalla somministrazione della **prima dose** viene rilasciata una certificazione verde COVID-19 della durata di 6 mesi a partire dalla avvenuta guarigione;
  - in caso di positività accertata dopo il **completamento del ciclo primario o della dose di richiamo**, viene rilasciata certificazione verde COVID-19 con validità a decorrere dalla avvenuta guarigione e senza necessità di ulteriori dosi di richiamo (DL n.5, art. 1 c.1 lett. b)

**B. GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ DA SARS-CoV-2**

- **INFANZIA:**
  - fino al quarto caso di positività all'interno della sezione o gruppo classe (es. pre o post scuola), l'attività proseguirà in presenza con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte di docenti ed educatori fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto confermato positivo. È obbligatorio effettuare il test antigenico rapido o molecolare anche in centri privati abilitati in caso di insorgenza dei sintomi e al quinto giorno, se ancora sintomatici. In caso di autosomministrazione del test, l'esito del test avverrà attraverso autocertificazione (art. 6 c. 1 lett. a 1);
  - **in caso di accertamento di 5 o più casi di positività**, la sezione o il gruppo classe sarà soggetto a sospensione delle attività didattiche per 5 giorni a partire dall'ultimo caso accertato (art. 6 c. 1 lett. a 2).
- **PRIMARIA:**
  - **fino al quarto caso di positività** all'interno della classe o gruppo classe (es. pre o post scuola), l'attività proseguirà in presenza con obbligo di

utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte di alunni che abbiamo già compiuto 6 anni, docenti ed educatori fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto confermato positivo. È obbligatorio effettuare il test antigenico rapido o molecolare anche in centri privati abilitati in caso di insorgenza dei sintomi e al quinto giorno, se ancora sintomatici. In caso di autosomministrazione del test, l'esito del test avverrà attraverso autocertificazione (art. 6 c. 1 lett. b 1);

- **in caso di accertamento di 5 o più casi di positività**, coloro che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni o siano guariti dal Covid da meno di 120 giorni o abbiano effettuato la dose di richiamo continueranno la didattica in presenza con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte di docenti ed educatori fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto confermato positivo. La didattica in presenza proseguirà anche per gli alunni i cui genitori produrranno idonea esenzione alla vaccinazione. Per tutti gli altri si applicherà la didattica a distanza per 5 giorni (art. 6 c. 1 lett. b 2).
- **SECONDARIA:**
  - con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19; (art. 6 c. 1 lett. c 1);
  - **in caso di accertamento di 2 o più casi di positività**, coloro che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni (ma da più di 14 giorni) o siano guariti dal Covid da meno di 120 giorni o abbiano effettuato la dose di richiamo continueranno la didattica in presenza con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte di docenti ed educatori fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto confermato positivo. La didattica in presenza proseguirà anche per gli alunni i cui genitori produrranno idonea esenzione alla vaccinazione. Per tutti gli altri si applicherà la didattica a distanza per 5 giorni (art. 6 c. 1 lett. c 2).

### **C. ULTERIORI INDICAZIONI**

- Il rientro, **al termine della quarantena per contatto stretto o dell'isolamento fiduciario a seguito di positività**, non può avvenire senza l'esito negativo di un tampone antigenico rapido o molecolare effettuato nelle farmacie o nei centri abilitati. Ciò significa che l'esito del tampone andrà refertato e **non sarà valida l'autosomministrazione di test "fai da te"** (art. 6 c.2).
- Al fine del calcolo dei casi positivi all'interno della sezione/classe **non** è considerato il personale educativo e scolastico (art. 6 c.4).
- Le famiglie sono invitate a inserire nei diari dei propri figli la copia cartacea della certificazione per la puntuale verifica delle tempistiche di validità della certificazione ai fini della permanenza in presenza a scuola in caso di quinto caso all'infanzia/primaria e secondo caso alla secondaria. Tutti i docenti e i collaboratori scolastici saranno delegati alla verifica.
- Anche in caso di test negativo (anche in autosomministrazione) rimane valida la regola per cui in caso di sintomatologia compatibile o temperatura superiore a 37,5°, i bambini/ragazzi non possono venire a scuola.
- Le misure sanitarie (autosorveglianza e quarantena) si applicano ai soggetti che siano stati a contatto con almeno uno dei casi risultati positivi.

- I tamponi rapidi in **autosomministrazione con esito positivo devono essere confermati** da tampone molecolare / antigenico eseguito in centro autorizzato (es farmacie, ASST, etc).
- Per tutti i soggetti il ciclo primario si considera completato dopo 14 giorni dalla seconda dose (o dall'unica dose dove previsto).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Alessandro Canino  
Documento firmato digitalmente